

Credito del concessionario per aggio e per spese di insinuazione al passivo

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n. 26284. Pres. rel. DOGLIOTTI.

Fallimento – Accertamento del passivo – Credito del concessionario per aggio – Privilegio – Esclusione

In sede di accertamento del passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Sez. 1, Sentenza n. 25932 del 23/12/2015).

Fallimento – Accertamento del passivo – Credito del concessionario per spese di insinuazione – Natura concorsuale – Sussistenza – Rango chirografario

Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (c.d. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale, e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso (cfr. Cass. n. 25802/15; n. 16951/17; n. 17669/17).

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da EQUITALIA SUD S.P.A. avverso lo stato passivo del fallimento (*) S.R.L.; che, avverso tale pronuncia EQUITALIA SUD S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dall'intimata curatela con controricorso;

considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 93 - D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 - D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, per avere il Tribunale giudicato inidonea a documentare il credito tributario la produzione delle cartelle esattoriali non notificate;

che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, commi 1 - 5 e art. 2749 c.c., per avere il Tribunale escluso che agli aggi debba essere riconosciuta la medesima natura privilegiata dei tributi alla cui riscossione accedono;

che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, del D.M. Finanze 28 luglio 2000 e dell'art. 2749 c.c., per avere il Tribunale negato il riconoscimento del privilegio agli interessi moratori;

che con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6 e D.M. Finanze 21 novembre 2000, per avere il Tribunale escluso che siano ammissibili al passivo le spese per l'insinuazione allo stato passivo;

che il controricorrente Fallimento ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato poichè la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile il credito impositivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012; Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12019 del 31/05/2011; Sez. L, Sentenza n. 5063 del 26/02/2008);

che il secondo motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte precisato che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Sez. 1, Sentenza n. 25932 del 23/12/2015);

che il terzo motivo è inammissibile in quanto - premesso che gli interessi di mora previsti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alla modifica di cui del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 *sexies*, conv. nella L. 12 luglio 2011, n. 106) possono essere ammessi al passivo solo se alla data di dichiarazione del fallimento è decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'estratto del ruolo (cioè della cartella), e che nella specie (come detto) alcune delle cartelle di pagamento non risultavano notificate - la censura rivolta alla statuizione del Tribunale sul punto (che ha evidenziato la genericità della opposizione diretta al riconoscimento del privilegio nei limiti del disposto dell'art. 2749 c.c.) è a sua volta generica, omettendo il ricorso di specificare gli elementi necessari al calcolo, a partire dal presupposto scaturente dal disposto normativo sopra indicato;

che il quarto motivo è fondato vengo questa Corte precisato (cfr. Cass. n. 25802/15; n. 16951/17; n. 17669/17) che le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (c.d. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale, e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso;

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio;

che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, cassa il decreto e rinvia innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2017.